



*Regione Lazio*

PRESIDENZA DELLA REGIONE

IL CAPO DELL'UFFICIO DI GABINETTO

Prot:

18812

Roma,

18 GEN. 2011

 **Cons. Giuseppe Rossodivita**  
**Cons. Rocco Berardo**  
**Gruppo Consiliare Lista**  
**Bonino Pannella Federalisti**  
**Europei**

e p.c.

**Al Sig. Presidente del**  
**Consiglio Regionale del Lazio**

**Consiglio Regionale**  
**Servizio Aula Commissioni**  
**Via della Pisana, 1301**  
**00163 R O M A**


All.2

Oggetto *Interrogazione a risposta scritta n. 155 del Cons. Rossodivita ed altri concernente: "Realizzazione del Polo della logistica di Passo Corese (Comune di Fara in Sabina - Provincia di Rieti)".*

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 101 del Regolamento del Consiglio regionale, le note -1831 del 06/12/2010 dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile e Prot. n.367 del 16/12/2010 dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica che hanno fornito risposta all'interrogazione specificata in oggetto.

Si fa presente che l'interrogazione in questione risulta iscritta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio per effetto dell'art. 101 del predetto Regolamento consiliare.

d'Ordine della Presidente  
Pietro Giovanni Zoroddu



Quadrati 8. 13. 11. 10



REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

L'Assessore

Prot. n. 1831

Roma 06/12/2010

REGIONE LAZIO  
 Dipartimento Istituzionale  
 Struttura AA. GG.  
 09 DIC. 2010  
 Prot. n. 87317 Area 01/05

Alla Presidente della Regione Lazio  
On. Renata Polverini  
Sede

Al Dipartimento Istituzionale  
Direzione Regionale Attività della Presidenza  
Ufficio Istituzionale  
Sede

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 155 dei Consiglieri regionali Rossodivita e Berardo, concernente "la realizzazione del Polo della Logistica di Passo Corese (Comune di Fara in Sabina - Provincia di Rieti).

Si riscontra l'interrogazione consiliare a risposta scritta n. 155 del 23 ottobre 2010 presentata dal consigliere Rossodivita e altri (in alleg.), con cui si chiede se è stato espletato correttamente l'iter amministrativo attinente la realizzazione del Polo Logistico di Passo Corese in un'area qualificata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale come Parco Archeologico e Culturale e, in particolare, se è stata espletata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per quanto concerne la competenza dell'Area VIA, si specifica quanto segue.

In data 5 marzo 2007 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per opere di Urbanizzazione Agglomerato Industriale da realizzare presso la frazione di Passo Corese, nei Comuni di Fara Sabina (RI) e Montelibretti (RM) e, contestualmente, lo stesso, provvedeva a pubblicare sul quotidiano regionale l'annuncio dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Area VIA, in conformità del D.P.R. 12 aprile 1996 contenente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Il progetto definitivo in relazione all'entità e alle situazioni ambientali e territoriali descritte nella documentazione acquisita è stato sottoposto al procedimento più ampio della Valutazione di Impatto Ambientale in luogo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Infatti, l'intervento per le caratteristiche tipologiche e dimensioni ricadeva fra quelle sottoposte alla procedura della verifica ex art. 10 di cui all'Allegato B, punto 7 del DPR 12 aprile 1996 lettera a) *progetti di sviluppo di zone industriali produttive con una superficie interessata superiore a 40 ha* e lettera v) *impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.*

Tour  
ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

VIALE DEL TINTORETTO, 432  
00142 ROMA

TEL +39.06.51689472  
FAX +39.06.510779290



Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la documentazione all'uopo necessaria per la valutazione ambientale, si è tenuto conto, delle osservazioni trasmesse dal pubblico interessato (privati e associazioni), delle controdeduzioni e della documentazione integrativa del proponente, nonché, dei pareri positivi concernenti la edificabilità delle aree interessate dall'intervento, resi dalle competenti Autorità amministrative quali: l'Area della Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, il VII settore - Difesa del suolo - Risorse idriche - Agricoltura della Provincia di Rieti, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.

In merito alle osservazioni trasmesse dalle associazioni e dai privati cittadini, si fa presente che esse rilevano varie criticità dell'intervento attinenti l'aspetto geologico, idrogeologico, ambientale, viario e progettuale, ma non quello prettamente archeologico.

Sulla scorta della documentazione acquisita, inoltre, si è verificata la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e programmazione inerenti la zona interessata, allora vigenti quali: il Piano Regolatore Consortile del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il Piano Territorio Paesistico, il Quadro di Riferimento Progettuale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rieti, il Piano Territoriale Generale della Provincia di Roma, il Piano Regolatore Generale del Comune di Fara Sabina e il Piano Regolatore Generale del Comune di Montelibretti.

Dai Piani sopracitati è emerso che il sito interessato rientra nella zona B/2 del P.T.P.: *territori agricoli, ancorchè abbandonati, di alto valore paesistico e/o naturalistico* ed in particolare, la zona di Passo Corese è indicata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rieti, nonché dal Piano Regolatore del Consorzio industriale della Provincia di Rieti come un futuro nodo di scambio intermodale persone - merci del traffico di Roma e del territorio provinciale.

A ciò si aggiunge il fatto che tale intervento, rientrando tra le opere previste negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C. (come il Piano Regolatore del consorzio industriale della Provincia di Rieti), deroga alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico previo adempimento della procedura di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 17 del PTP - *Deroghe alle norme: Per le grandi opere di cui all'art. 81 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C. è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico previo esperimento della valutazione di impatto ambientale.*

In data 24 settembre 2007, a conclusione dell'iter istruttorio, l'Area VIA con nota prot. n. 164106 emetteva parere positivo con prescrizioni. Con lo stesso provvedimento, al contempo, l'Area non esimeva il proponente dall'acquisire eventuali ed ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti in materia ambientale e di patrimonio culturale, necessarie per la realizzazione dell'opera.

Si fa presente inoltre, che la zona interessata dall'intervento è stata qualificata come zona archeologica soltanto con il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato in via definitiva il 4 febbraio 2008, dopo l'emissione del parere favorevole di VIA rilasciato in conformità degli strumenti di pianificazione e di programmazione allora vigenti che prevedevano ben altro.

In merito alla grave mancanza di informazione e partecipazione sul progetto del Polo Logistico sollevata dagli interroganti si puntualizza, che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato svolto nel rispetto della normativa disciplinante le misure di pubblicità di cui all'art. 8 del



D.P.R. 12 aprile 1996. Sono state, infatti, regolarmente adempiute tutte quelle misure di pubblicità quali il deposito degli elaborati progettuali, la diffusione dell'annuncio sul quotidiano regionale, la consultazione libera della documentazione depositata, l'acquisizione delle osservazioni del pubblico interessato, volte ad assicurare la massima trasparenza in materia ambientale e la possibilità di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene.

Marco Mattei

*lami*

Guida L. 28.12.10

REGIONE LAZIO Dipartimento Istituzionale Struttura AA. GG.
27 DIC. 2010
Prof. n. <u>11328</u> Area .....



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

16 DIC. 2010

L. Amministratore  
Prof. 367

REGIONE LAZIO Dipartimento Istituzionale Struttura AA. GG.
27 DIC. 2010
PERVENUTO Area ..... <u>01105</u>

**Dipartimento Istituzionale e Territorio**  
**Direzione Regionale Attività**  
**della Presidenza**  
**Area Affari Istituzionali**  
**Ufficio Istituzionale**  
**S E D E**

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 155 del Cons. Rossodivita.**  
**“Realizzazione del Polo della Logistica di Passo Corese (Comune di Fara Sabina – Provincia di Rieti)”.**  
**Nota informativa.**

In risposta all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue:  
 con D.C.R. del **25 febbraio 2004**, n. 171 è stata approvata la variante al P.R.T. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, adottata dall'Assemblea Generale del Consorzio in data 28 giugno 2000.

Con la suddetta variante è stato costituito, tra l'altro, l'agglomerato industriale di **“Passo Corese”** nel Comune di Fara Sabina.

Dalla tavola E/1 del vigente P.T.P., ambito territoriale n. 6, l'area dell'agglomerato industriale di “Passo Corese”, Comune di Fara Sabina, **non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici.**

**Successivamente** all'approvazione della variante al P.R.T. che autorizzava il polo logistico di “Passo Corese” (25/02/2004), è stato adottato il P.T.P.R. con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556 e D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 1025, in regime di salvaguardia obbligatoria, Dalla tavola B di P.T.P.R. – Beni paesaggistici - risulta che l'area dello stesso agglomerato, nel Comune di Fara Sabina, è sottoposta a vincolo paesistico per la presenza di **alcuni beni puntuali di interesse archeologico**, disciplinati dall'art. 41 delle norme di P.T.P.R.

Relativamente all'indicazione nel P.T.P.R. di un parco archeologico e culturale si specifica quanto segue:

il P.T.P.R. (tavola C) ha effettivamente individuato sull'area dell'agglomerato industriale in questione, ai sensi dell'art. 31ter L.R. n. 24/98, quale bene del patrimonio naturale e culturale **non appartenente ai beni paesaggistici vincolati**, l'ambito parco archeologico e culturale. Ai sensi del medesimo articolo *“I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione ed amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti...”*.

Si fa comunque presente che la tavola C, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. e) delle norme di P.T.P.R. “... ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.”.

Luciano Ciocchetti

L